

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)612

Vol. 1978/0237

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

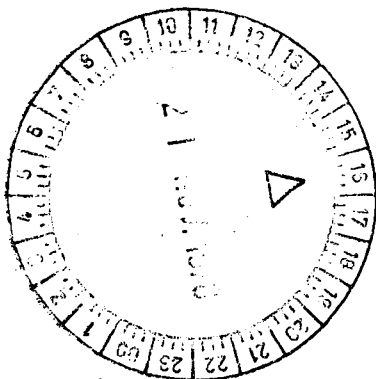
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 612 def.

Bruxelles, 20 novembre 1978



Raccomandazione di regolamento del Consiglio
concernente la conclusione dell'accordo tra
la Comunità economica europea e Repubblica
Peruviana relativo al commercio dei tessuti

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

Raccomandazione di regolamento del Consiglio riguardante la
conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea
e Repubblica Peruviana.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo relativo al commercio dei prodotti tessili negoziato tra la Comunità economica europea e la Repubblica Peruviana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A nome della Comunità viene approvato l'accordo sul commercio dei tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica Peruviana il cui testo figura in allegato.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 19 dell'accordo (1).

./.

(1) La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Avendo constatato che tale progetto era conforme ai risultati dei negoziati i capi delegazione hanno proceduto alla sigla di questo testo in data 30 novembre 1977.

3. Per salvaguardare la realizzazione degli obiettivi del presente accordo e prevenire il rischio di importazioni straordinarie prima della sua entrata in vigore, la Comunità, dopo la conclusione dei negoziati, ha proposto al paese terzo che ambedue le parti applichino in maniera autonoma, a partire dal 1mo gennaio 1978, il presente accordo in anticipo sulla sua entrata in vigore. Per l'anno 1978, tali disposizioni sono state messe in atto dal regolamento CEE n. 3019/77 della Commissione del 30 dicembre 1977, che sottopone a un regime comune di autorizzazione e di limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili originari di taluni paesi terzi (1) confermato dal regolamento CEE del Consiglio n. 265/78 del 7 febbraio 1978 (2).

Le misure definitive di applicazione di tale accordo da parte della Comunità costituiscono l'oggetto di una proposta di regolamento che la Commissione ha sottoposto al Consiglio.

4. La Commissione ritiene che tale progetto di accordo rappresenti un risultato accettabile per la Comunità. Di conseguenza, essa raccomanda al Consiglio :

- di approvare l'accordo con l'adozione di un regolamento il cui progetto figura in allegato,
- in attesa dell'approvazione di tale accordo, di prendere le decisioni necessarie relative alla sua firma.

(1) GU n. L 357 del 31 dicembre 1977.

(2) GU n. L 42 dell'11 febbraio 1978.

RELAZIONE

1. Con decisione del 19 ottobre 1977, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con il Peru al fine di concludere un accordo relativo al commercio dei tessili.
2. Conformemente alla suddetta decisione del Consiglio ed in consultazione con il comitato speciale istituito in applicazione dell'articolo 113, la Commissione ha condotto i negoziati con questo paese dal 7 novembre al 30 novembre 1977.

In seguito a questi negoziati è stato elaborato un progetto d'accordo.

Il progetto prevede quanto segue :

- la copertura mediante i meccanismi dell'accordo di tutti i prodotti AMF di lana, cotone e fibre sintetiche e artificiali originari del Peru;
- l'autolimitazione, a livelli convenuti, delle esportazioni nella Comunità di talune categorie di prodotti coperte dall'accordo;
- per le categorie di prodotti non ancora soggette a limitazioni, l'introduzione di un meccanismo di consultazione per determinare misure di autolimitazione quando vengono superati alcuni limiti;
- l'adozione di un sistema di duplice controllo per le categorie di prodotti che sono oggetto di limitazioni e di un sistema di controllo dell'origine per tutte le categorie coperte dall'accordo;
- disposizioni di flessibilità che permettano il trasferimento di una percentuale dei contingenti da una categoria all'altra e da un anno all'altro;
- quale contropartita l'impegno della Comunità di non ricorrere ad altre restrizioni quantitative sulla base dell'articolo XIX del GATT o dell'articolo 3 dell'AMF, nonché a misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

concluso a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ED
IL PERU'
SUL COMMERCIO DEI TESSILI

ACCORDO
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ED IL PERU'
SUL COMMERCIO DEI TESSILI

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PERUVIANA,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente ed in condizioni tali da garantire completa sicurezza negli scambi, un equo ed ordinato sviluppo del commercio dei tessili tra la Comunità economica europea, qui di seguito denominata "la Comunità", e la Repubblica peruviana, qui di seguito denominata "il Perù";

DECISI a conferire la massima importanza ai gravi problemi economici e sociali che si presentano attualmente nel settore tessile tanto nei paesi importatori quanto nei paesi esportatori, al fine precipuo di eliminare i rischi effettivi di disorganizzazione che potrebbero presentarsi sul mercato comunitario nonché nel commercio dei tessili del Perù;

VISTI l'accordo sul commercio internazionale dei tessili, qui di seguito denominato "accordo di Ginevra", in particolare l'articolo 4, nonché le condizioni enunciate nel protocollo che proroga il predetto accordo e le conclusioni raggiunte il 14 dicembre 1977 dal comitato dei tessili (L/4616),

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed hanno designato a tale fine come plenipotenziari,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PERUVIANA:

^{CONVENUTO}
I QUALI HANNO ~~CONCORDATO~~ QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I - REGIME DEGLI SCAMBI

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti tessili di cotone, di lana (ad eccezione dei prodotti di alpaca), di fibre artificiali o sintetiche, originari del Perù elencati all'allegato I.
2. La descrizione e l'identificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basano sulla nomenclatura della tariffa doganale comune nonché sulla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (NIMEXE).
3. L'origine dei prodotti coperti dal presente accordo è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.

Le modalità relative al controllo dell'origine dei prodotti di cui sopra sono stabilite nel protocollo A.

Articolo 2

1. Il Perù consente di fissare e di mantenere, per ciascun anno civile, alcuni limiti quantitativi all'esportazione dei suoi prodotti nella Comunità conformemente alla tabella che figura all'allegato II del presente accordo.
2. Quanto ai prodotti contemplati dal presente accordo, la Comunità si impegna a non introdurre restrizioni quantitative a norma dell'articolo XIX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nonché dell'articolo 3 dell'accordo di Ginevra.
3. Sono vietate le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti contemplati dal presente accordo nella Comunità.

Articolo 3

1. Le esportazioni di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale ed i prodotti artigianali che fanno parte del folclore tradizionale non sono subordinati a limiti quantitativi, sempre che tali prodotti rispondano alle condizioni di cui al protocollo B.
2. Le importazioni di prodotti tessili contemplati dal presente accordo nella Comunità non sono soggette ai limiti quantitativi fissati nell'allegato II, purché si dichiari che i prodotti in causa sono destinati alla riesportazione al di fuori della Comunità, nelle condizioni originarie oppure dopo trasformazione conformemente al sistema amministrativo di controllo vigente nella Comunità stessa.

L'immissione sul mercato nazionale di prodotti importati alle condizioni di cui sopra è però subordinata al possesso di una licenza d'esportazione rilasciata dalle autorità peruviane nonché di un certificato d'origine conforme alle disposizioni del protocollo A.

3. Qualora constatassero che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi stabiliti nel presente accordo, ma che i prodotti in causa sono stati successivamente riesportati al di fuori della Comunità, le competenti autorità comunitarie notificano entro 4 settimane alle autorità peruviane i quantitativi in causa ed autorizzano importazioni di identici quantitativi di prodotti analoghi, che non verranno imputati sul citato limite quantitativo.

Articolo 4

1. In qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, l'uso anticipato di una parte del limite quantitativo stabilito per l'anno successivo è autorizzato per ciascuna categoria di prodotti a concorrenza del 5% del limite quantitativo dell'anno in corso.

Le forniture eventualmente anticipate sono dedotte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2. I quantitativi non utilizzati nel corso di ciascun anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati sul limite quantitativo corrispondente dell'anno successivo sino a concorrenza del 5% del limite fissato per l'anno in corso.

3. I trasferimenti nelle categorie del gruppo I possono essere effettuati unicamente con le seguenti modalità:

- i trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3 sono autorizzati sino a concorrenza del 5% del limite quantitativo stabilito per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato a meno che, nel caso della categoria 1, le parti constatino che il trasferimento del 5% è già stato conglobato nel limite quantitativo della categoria 1 di cui all'allegato II;

- i trasferimenti tra le categorie 4-8 sono autorizzati sino a concorrenza del 5% del limite quantitativo fissato per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato.

I trasferimenti a qualsiasi categoria dei gruppi II-V sono autorizzati da una qualsiasi categoria dei gruppi I-V sino a concorrenza del 5% del limite quantitativo fissato per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato.

4. La tabella delle equivalenze da applicare ai trasferimenti di cui sopra è riportata all'allegato I del presente accordo.
5. L'aumento in una qualsiasi categoria di prodotti derivante dall'applicazione cumulativa delle disposizioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non dovrà superare il 15%.
6. Le autorità peruviane notificano preventivamente l'eventuale ricorso alle disposizioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3.

CAPITOLO II - GESTIONE DELL'ACCORDO

Articolo 5

1. Le esportazioni dei prodotti tessili coperti dal presente accordo che sono oggetto di limiti quantitativi sono subordinate ad un sistema di duplice controllo le cui modalità sono definite nel protocollo A.
2. Le competenti autorità degli Stati membri sono tenute a rilasciare le licenze o i documenti di importazione entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione della domanda dell'importatore, secondo quanto stabilito al protocollo A.

I predetti documenti o licenze di importazione hanno validità di 6 mesi.

Articolo 6

1. Le esportazioni di prodotti tessili non elencati nell'allegato II del presente accordo possono essere subordinate a limiti quantitativi dal Perù alle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.
2. Qualora appurasse, mediante il sistema di controllo amministrativo in vigore, che il livello di importazione di prodotti di una determinata categoria non elencata all'allegato II, originari del Perù, supera, rispetto alle importazioni comunitarie complessive dell'anno precedente dei prodotti di questa stessa categoria, i limiti seguenti
 - per le categorie di prodotti del gruppo I: 0,2%
 - per le categorie di prodotti del gruppo II: 1,2%
 - per le categorie di prodotti dei gruppi III, IV o V: 4%,la Comunità può richiedere l'apertura di consultazioni conformemente alla procedura descritta all'articolo 14 del presente accordo al fine di concordare un adeguato livello restrittivo per i prodotti della categoria in oggetto.
3. In attesa di una soluzione reciprocamente accettabile, il Perù si impegna, a partire dalla data di notifica della richiesta di consultazioni, a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità le esportazioni della categoria di prodotti in causa nella Comunità stessa oppure nella regione o nelle regioni del mercato comunitario da essa specificate.

La Comunità autorizza l'importazione di prodotti della predetta categoria spediti dal Perù prima della data alla quale è stata presentata la richiesta di consultazioni.
4. Qualora nel corso delle consultazioni le parti non giungano ad una soluzione reciprocamente accettabile entro il periodo specificato all'articolo 14 del presente accordo, la Comunità ha il diritto di fissare un limite quantitativo ad un livello annuo non inferiore a quello raggiunto dalle importazioni della categoria in oggetto e citato nella notifica della richiesta di consultazioni.

Quando lo richieda, l'andamento delle importazioni complessive del prodotto in oggetto nella Comunità, il livello annuo così stabilito viene aumentato previa consultazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, nel rispetto delle condizioni enunciate al paragrafo 2.

5. I limiti istituiti a norma dei paragrafi 2 oppure 4 non possono in alcun caso essere inferiori a livello 1976 delle importazioni comunitarie di prodotti di questa categoria originari del Perù.
6. La Comunità può altresì istituire limiti quantitativi su base regionale a norma delle disposizioni del protocollo C.
7. Il tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi istituiti a norma del presente articolo viene determinato conformemente a quanto disposto al protocollo D.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando le percentuali specificate al paragrafo 2 sono il risultato di un calo delle importazioni complessive della Comunità e non la conseguenza di un incremento delle esportazioni di prodotti originari del Perù.
9. Qualora vengano applicate le disposizioni dei paragrafi 2 oppure 4, il Perù s'impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti coperti da contratti conclusi prima dell'istituzione del limite quantitativo fino a concorrenza del volume del limite stabilito per l'anno in corso.
10. Per l'applicazione del paragrafo 2, la Comunità s'impegna a fornire entro il 31 marzo di ogni anno alle autorità peruviane i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo effettuate nell'anno precedente, ripartite per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.
11. Le disposizioni del presente accordo inerenti alle esportazioni di prodotti subordinati ai limiti quantitativi stabiliti all'allegato II si applicano anche ai prodotti per i quali vengono fissati limiti quantitativi in forza del presente articolo.

Articolo 7

1. Il Perù fornisce alla Comunità precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate dalle proprie autorità per qualsiasi categoria di prodotti tessili esportati nella Comunità.
2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità peruviane precisi dati statistici sulle licenze o sui documenti di importazione rilasciati dalle competenti autorità comunitarie nonché dati statistici sull'importazione di prodotti coperti dal sistema di controllo amministrativo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3. I dati di cui sopra verranno trasmessi per ogni categoria di prodotti entro la fine del secondo mese successivo al trimestre cui essi si riferiscono.
4. Qualora l'analisi di queste informazioni reciproche riveli l'esistenza di notevoli divergenze tra i dati rilevati all'esportazione ed all'importazione, possono essere avviate consultazioni con la procedura definita all'articolo 14 del presente accordo.

Articolo 8

Nessuna decisione inerente alla classificazione delle merci e nessuna modifica della tariffa doganale comune o della Nimexe conformi alle procedure in vigore nella Comunità e riguardanti le categorie di prodotti coperti dal presente accordo potranno avere l'effetto di ridurre uno qualsiasi dei limiti quantitativi fissati all'allegato II.

Articolo 9

Il Perù si adoprerà affinché le esportazioni di prodotti tessili subordinate a limiti quantitativi vengano scaglionate su tutto l'anno con la massima regolarità, tenendo nella dovuta considerazione i fattori stagionali.

In caso, nondimeno, di ricorso all'articolo 19, paragrafo 3, i limiti quantitativi di cui all'allegato II vengono ridotti pro rata temporis.

Articolo 10

Qualora si riscontrasse un'eccessiva concentrazione nelle importazioni di un prodotto che rientra in una categoria subordinata a limiti quantitativi a norma del presente accordo, la Comunità può richiedere consultazioni conformemente alla procedura specificata all'articolo 14 del presente accordo allo scopo di ovviare alla situazione.

Articolo 11

1. Le frazioni dei limiti quantitativi stabiliti all'allegato II che non sono state utilizzate in uno Stato membro possono essere assegnate ad un altro Stato membro conformemente alle procedure in vigore nella Comunità. Quest'ultima s'impegna a rispondere entro quattro settimane dalla data di ricezione di siffatta richiesta presentata dal Perù. Rimane inteso che le nuove ripartizioni così effettuate non sono soggette ai limiti fissati nell'ambito delle disposizioni in materia di flessibilità enunciate all'articolo 4 del presente accordo.
2. Qualora in una determinata regione della Comunità si ravvisi la necessità di forniture supplementari, la Comunità stessa può autorizzare l'importazione di quantitativi superiori a quelli stabiliti nell'allegato suddetto, sempre che le misure attuate conformemente al precedente paragrafo 1 si rivelino inadatte a soddisfare queste esigenze.

Articolo 12

Dopo due anni di applicazione del presente accordo alle categorie di prodotti del gruppo I, i limiti quantitativi sono riveduti di comune accordo per un allineamento verso l'alto o verso il basso in funzione delle tendenze di consumo nella Comunità.

Articolo 13

1. Le parti si impegnano ad evitare qualsiasi discriminazione nel rilascio di licenze di esportazione e di documenti o licenze d'importazione.
2. Nell'applicazione del presente accordo, le parti contraenti si adoperano per mantenere inalterate le pratiche commerciali nonché le correnti di scambio tradizionali tra la Comunità ed il Perù.
3. Qualora una parte riscontrasse che l'applicazione del presente accordo turba le relazioni commerciali esistenti tra importatori comunitari e fornitori peruviani, verranno avviate senza indugio consultazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del presente accordo onde rimediare alla situazione.

.../...

Articolo 14

Le speciali procedure di consultazione di cui al presente accordo sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- la richiesta di consultazione è notificata per iscritto alla parte interessata;
- la richiesta di consultazione sarà eventualmente seguita, entro un ragionevole lasso di tempo (comunque entro 15 giorni dalla notifica), da una dichiarazione sulle ragioni e circostanze che, secondo la parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta stessa;
- le parti avvieranno le consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta onde pervenire ad un accordo o ad una conclusione reciprocamente accettabile entro l'ulteriore termine di un mese.

Articolo 15

1. Le parti riconoscono e confermano che, restando invariati i diritti e gli obblighi loro derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, gli scambi reciproci nel settore tessile definiti all'articolo 1 saranno disciplinati dalle disposizioni del presente accordo e dell'accordo di Ginevra.
2. Qualora si rivelasse necessario, su richiesta di una delle due parti e conformemente alle disposizioni dell'accordo di Ginevra, saranno avviate consultazioni su qualsiasi problema inerente all'applicazione del presente accordo. Dette consultazioni saranno condotte in uno spirito di compromesso e col proposito di conciliare le eventuali divergenze.

.../...

CAPITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

1. Le disposizioni del presente accordo non si applicano alle importazioni di prodotti subordinati a limiti quantitativi nel 1977, sempre che detti prodotti vengano spediti anteriormente al 1° gennaio 1978.
2. I prodotti originari del Perù che a norma del presente accordo sono soggetti a limiti quantitativi soltanto dal 1° gennaio 1978 possono essere importati nella Comunità senza presentazione di una licenza d'esportazione sino al 31 marzo 1978 sempre che siano stati spediti anteriormente al 1° gennaio 1978.

Articolo 17

In deroga agli articoli 2 e 8 del protocollo A, la Comunità si impegna a rilasciare licenze o documenti di importazione senza la presentazione di licenze di esportazione o di un certificato d'origine nella forma prescritta dal suddetto articolo 8 per i prodotti originari del Perù subordinati a limiti quantitativi ai sensi del presente accordo, sempre che tali prodotti vengano spediti tra il 1° gennaio 1978 e il 30 giugno 1978 e non superino il 40% dei relativi limiti quantitativi. Questo periodo può essere prorogato di comune accordo tra le parti conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 14.

La Comunità trasmette senza indugio alle autorità peruviane precisi dati statistici sulle licenze o sui documenti di importazione rilasciati a norma del presente articolo; le predette autorità imputeranno i quantitativi sui limiti fissati all'allegato II per il 1978 in ordine ai prodotti in parola.

.../...

Articolo 18

Il presente accordo è valido sui territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nelle condizioni disposte da detto trattato, nonché sul territorio del Perù.

.../...

Articolo 19.

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso rimane in vigore sino al 31 dicembre 1982.
2. Il presente accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1978.
3. In qualsiasi momento, ciascuna delle parti può proporre modifiche al presente accordo o denunciarlo con preavviso di almeno 90 giorni. In questo ultimo caso, l'accordo si estingue alla scadenza del periodo di preavviso.
4. Gli allegati, i protocolli e lo scambio di lettere formano parte integrante del presente accordo.

.../...

Articolo 20

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e spagnola, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

.../...

SISTEMA DI CONTROLLO

TITOLO I - LIMITI QUANTITATIVI

CAPITOLO I - ESPORTAZIONE

Articolo 1

Le competenti autorità governative del Perù rilasciano una licenza di esportazione per ciascuna spedizione di prodotti tessili di cui all'allegato II sino a concorrenza dei relativi limiti quantitativi.

Articolo 2

La licenza di esportazione sarà conforme al modello allegato al presente protocollo. Essa deve attestare, tra l'altro, che la quantità del prodotto in causa è stata imputata sul limite quantitativo stabilito per la categoria del prodotto stesso.

Articolo 3

Deve essere data alle competenti autorità comunitarie immediata notifica della revoca o della modifica di una licenza di esportazione rilasciata precedentemente.

.../...

Articolo 4

Le esportazioni sono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale le merci sono state effettivamente imbarcate, anche se la licenza è rilasciata dopo l'imbarco.

CAPITOLO II - IMPORTAZIONE

Articolo 5

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di una licenza o di un documento di importazione.

Articolo 6

Le competenti autorità comunitarie rilasciano le licenze o i documenti di importazione entro cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda corredata della corrispondente licenza di esportazione.

Articolo 7

1. Qualora riscontrassero che il limite quantitativo per la categoria di prodotti citati nella licenza d'esportazione è stato raggiunto oppure che la parte inutilizzata di detto limite è insufficiente a coprire le quantità citate nella licenza, le competenti autorità comunitarie sospendono il rilascio di licenze o di documenti di importazione per la quantità eccedente di merci. In tal caso, le predette autorità informano immediatamente le autorità peruviane e viene avviata senza indugio la procedura di consultazione speciale di cui all'articolo 14.

.../...

TITOLO II - ORIGINE

Articolo 8

1. I prodotti originari del Perù sono ammessi all'importazione nella Comunità nel regime fissato dal presente accordo dietro presentazione di un certificato di origine conforme al modello allegato al presente protocollo.
2. Il certificato di origine è rilasciato dalle competenti autorità governative del Perù quando i prodotti in oggetto possono essere considerati originari di questo paese secondo le norme in materia vigenti nella Comunità.

Per verificare se questa condizione sussiste, le competenti autorità governative hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo oppure di procedere a qualsiasi controllo ritenuto necessario.

3. I prodotti dei gruppi III, IV, V e VI possono nondimeno essere importati nella Comunità conformemente al disposto del presente accordo dietro presentazione di una dichiarazione dell'esportatore riportata sulla fattura o su un altro documento commerciale comprovante che i prodotti in causa sono originari del Perù secondo le norme in materia vigenti nella Comunità.

.../...

Articolo 9

Eventuali lievi divergenze tra i dati forniti nel certificato d'origine e quelli riportati nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione del prodotto non compromettono ipso facto l'autenticità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

Articolo 10

1. Si potrà procedere ad un controllo a posteriori dei certificati di origine mediante sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità comunitarie nutrano fondati dubbi sull'autenticità dei certificati o sull'esattezza dei dati riguardanti l'effettiva origine dei prodotti.

In questi casi, le competenti autorità comunitarie rinviando il certificato di origine o una sua copia alle competenti autorità governative peruviane, fornendo, ove necessario, le ragioni di forma o di fondo per un'indagine. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia è allegata all'originale o alla copia del certificato. Le autorità forniranno altresì tutte le informazioni di cui dispongono dalle quali si possa dedurre che i dettagli forniti sui predetti certificati sono inesatti.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano ai controlli a posteriori delle dichiarazioni d'origine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del presente protocollo.
3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati conformemente ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono comunicati alle competenti autorità comunitarie entro il termine tassativo di tre mesi.

Qualora tali controlli rivelassero sistematiche irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può subordinare le importazioni dei prodotti in oggetto alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del presente protocollo.

4. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati d'origine, le competenti autorità governative del Perù conservano per almeno due anni le copie dei certificati nonché qualsiasi documento di esportazione ad essi inerente.
5. L'eventuale ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire ostacolo all'immissione dei prodotti in questione sul mercato comunitario.

Articolo 11

Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle merci coperte da un certificato di origine, modulo A, compilato conformemente alle norme in vigore nella Comunità per beneficiare delle preferenze tariffarie generalizzate.

TITOLO III - FORMULARIO E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI
ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE;
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12

Il modulo allegato al presente protocollo è composto da due parti staccabili. La prima parte costituisce la licenza di esportazione e la seconda il certificato d'origine.

Detto documento può essere compilato in copie supplementari debitamente indicate in quanto tali e sarà redatto in inglese oppure in francese ed in spagnolo. Nei formulari compilati a mano, le scritte devono essere fatte con l'inchiostro e in stampatello.

I certificati devono avere il formato di mm 210 x 297 ed essere stampati su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Ogni parte avrà un fondo arabescato in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Ogni documento deve recare un numero di serie, stampato o meno destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 13

La licenza di esportazione ed il certificato di origine possono essere rilasciati dopo l'imbarco delle merci cui si riferiscono. In questi casi essi dovranno recare la dicitura "délivré a posteriori" oppure "issued retrospectively".

Articolo 14

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità governative che hanno rilasciato i documenti per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione degli originali devono recare la dicitura "duplicato".

I duplicati della licenza o del certificato devono recare la data del rispettivo originale.

Articolo 15

Le competenti autorità governative del Perù si accertano che le merci esportate corrispondano alle dichiarazioni riportate nella licenza di esportazione e nel certificato di origine.

Articolo 16

Il Perù invia alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti per il rilascio delle licenze e dei certificati di origine, nonché i modelli dei timbri usati da dette autorità.

.../...

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net (kg) ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si celle-ci n'est pas le poids net.
(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)		ORIGINAL		2 No	
		3 Quota year Année contingentaire		4 Category number Numéro de catégorie	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)		EXPORT LICENCE (Textile products)			
		LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)			
		6 Country of origin Pays d'origine		7 Country of destination Pays de destination	
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport		9 Supplementary details Données supplémentaires			
		10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (1) Quantité (1)	
				12 FOB Value (2) Valeur FOB (2)	
		13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case No 3 pour la catégorie désignée dans la case No 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté Economique Européenne.			
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At - A _____, on - le _____			
		(Signature) (Stamp - Cachet)			

(1) Indicate by net weight and the quantity in the unit prescribed for the category - Indiquer le poids net et la quantité dans la unité prescrite pour la catégorie.
(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2. No		
	3. Quota year Année contingentaire	4. Category No N° de catégorie		
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (TEXTILE PRODUCTS) CERTIFICAT D'ORIGINE (PRODUITS TEXTILES)			
	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination		
8. Place and date of shipment - means of transport Lieu et date d'embarquement - moyen de transport	9. Supplementary details Données supplémentaires			
10. Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DESIGNATION DES MARCHANDISES	11. Quantity (1) Quantité (1)		12. Value FOB(2) Valeur FOB(2)	
	13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I, the undersigned, certify that the goods described above are originating in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case n° 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté. <table border="1" data-bbox="60 1939 739 2159"><tr><td data-bbox="60 1939 739 2159">14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)</td><td data-bbox="739 1939 1464 2159">At - A, on - le (Signature) (Stamp - Cachet)</td></tr></table>			14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At - A, on - le (Signature) (Stamp - Cachet)			

L'esenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente accordo, relativa ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti articoli:

- a) tessuti ottenuti su telai azionati unicamente a mano o a pedale che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale locale;
- b) indumenti o altri manufatti che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale del Perù, fatti a mano con i tessuti suddetti e cuciti esclusivamente a mano;
- c) i prodotti tessili che fanno parte del folclore tradizionale fabbricati a mano dall'artigianato peruviano, quali verranno definiti in un elenco da concordare tra le due parti.

L'esenzione sarà valida soltanto per i prodotti coperti da un certificato delle competenti autorità peruviane conforme al facsimile allegato al presente protocollo. Detto certificato indicherà i motivi che giustificano l'esonero e verrà riconosciuto dalle competenti autorità comunitarie dopo accertamento che i prodotti in oggetto rispondono alle condizioni fissate nel presente protocollo. Qualora le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti suddetti raggiungessero proporzioni tali da causare difficoltà alla Comunità, le due parti apriranno immediate consultazioni secondo la procedura fissata all'articolo 14 del presente accordo per pervenire ad una soluzione del problema in termini quantitativi.

.../...

1 Exporter (name, full address, country) (Exporteur (nom, adresse complète, pays))		ORIGINAL		No
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)		CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR METIERS A MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS A LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté Economique Européenne		
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport		4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination	
7 Supplementary details Données supplémentaires		8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DESIGNATION DES MARCHANDISES		
9 Quantity Quantité		10 FOB Value (1) Valeur FOB (1)		
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE I hereby certify, under penalty that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4 a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2) b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handcrafts) (2) c) traditional folklore hand-craft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community and the country shown in box No 4 Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case No 4 a) tissus tressés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2) b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handcrafts) (2) c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté Economique Européenne et le pays indiqué dans la case No 4				
12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — A _____, on — le _____		
(Signature)		(Stamp — Cachet)		

A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del presente accordo, si potrà fissare un limite quantitativo su base regionale quando le importazioni di un determinato prodotto in una regione della Comunità superino, rispetto alle quantità stabilite nel predetto articolo 6, paragrafo 6, le seguenti percentuali regionali:

Repubblica federale tedesca	28,5%
Benelux	10,5%
Francia	18,5%
Italia	15%
Danimarca	3%
Irlanda	1%
Regno Unito	23,5%

Protocollo D

Il tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi istituiti a norma dell'articolo 6 del presente accordo viene determinato come segue:

a) per i prodotti del gruppo I:

- il tasso viene fissato allo 0,5% all'anno per un prodotto delle categorie 1 o 2;
- il tasso viene fissato a 4% all'anno per un prodotto delle categorie 3-8;

b) per i prodotti delle categorie che rientrano nei gruppi II-V, il tasso di incremento viene fissato di comune accordo tra le due parti secondo la procedura di consultazione definita all'articolo 14. In nessun caso questo tasso può essere inferiore al tasso più elevato applicato ai corrispondenti prodotti a norma degli accordi bilaterali conclusi nel quadro dell'accordo di Ginevra tra la Comunità ed altri paesi terzi con un volume di scambi equivalente o paragonabile a quello del Perù.

DICHIARAZIONE

relativa all'articolo 1, paragrafo 3, del presente accordo

La Comunità dichiara che, conformemente alle norme comunitarie sull'origine di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente accordo, qualsiasi emendamento delle stesse sarà imperniato su criteri che non richiedono, per conferire la qualifica di prodotto originario, operazioni più complesse di quelle previste da un unico e completo processo.

Fatto a Bruxelles

Per la Comunità economica europea

presso
LE COMUNITA' EUROPEE

Signor TRAN VAN THINH
Rappresentante speciale
della Commissione per i
negoziati tessili

Egregio Signore,

con riferimento all'accordo sul commercio dei tessili concluso in data odierna tra il governo del Perù e la Comunità economica europea ed allo scambio di lettere parimenti in data odierna, mi prego comunicarle che il Perù si adopererà affinché i prezzi dei prodotti contemplati nel predetto scambio di lettere non siano inferiori a quelli praticati sul mercato comunitario per prodotti importati, analoghi o di qualità comparabile. Questi prezzi non saranno inoltre notevolmente inferiori a quelli dei prodotti elaborati all'interno della Comunità.

I prezzi dei filati e dei tessuti peruviani di cotone di origine Tanguis e Pima potranno a questo fine essere paragonati a quanto segue:

- ai prezzi di prodotti comunitari analoghi che si trovano ad uno stadio di commercializzazione paragonabile;
- oppure ai prezzi generalmente praticati per prodotti analoghi da altri paesi esportatori nei confronti del mercato comunitario nel corso di operazioni commerciali normali ed in condizioni di libera concorrenza.

La Comunità potrà, inoltre, rifarsi a qualsiasi altro criterio utile ai fini di questo confronto.

Analogamente, a sostegno delle proprie tesi, il Perù potrà rifarsi, per detto confronto, a tutti i criteri che riterrà utili.

Qualora le predette condizioni non venissero rispettate, la Comunità potrà chiedere l'apertura di consultazioni. Queste ultime saranno avviate entro il termine tassativo di 15 giorni a decorrere dalla data di notifica della richiesta di consultazioni. Qualora, nel termine di 45 giorni, non si giungesse ad un accordo reciprocamente accettabile, la Comunità potrà sospendere la concessione delle licenze di importazione sino a quando il Perù abbia preso le necessarie decisioni che permettano di esportare detti prodotti a prezzi ritenuti soddisfacenti dalla Comunità.

Voglia gradire, egregio Signore, l'espressione della mia più alta stima.

Emilio G. BARRETO BERMEO
Ambasciatore del Perù

A S.E. Emilio G. Barreto Bermeo
Ambasciatore del Perù
Missione del Perù presso le
Comunità europee

Signor Ambasciatore,

Mi prego far riferimento alla Sua lettera così redatta:

" con riferimento all'accordo sul commercio dei tessuti concluso in data odierna tra il governo del Perù e la Comunità economica europea ed allo scambio di lettere parimenti in data odierna, mi prego comunicarle che il Perù si adopererà affinché i prezzi dei prodotti contemplati nel predetto scambio di lettere non siano inferiori a quelli praticati sul mercato comunitario per prodotti importati, analoghi o di qualità comparabile. Questi prezzi non saranno inoltre notevolmente inferiori a quelli dei prodotti elaborati all'interno della Comunità.

I prezzi dei filati e dei tessuti peruviani di cotone di origine Tanguis e Pima potranno a questo fine essere paragonati a quanto segue:

- ai prezzi di prodotti comunitari analoghi che si trovano ad uno stadio di commercializzazione paragonabile;
- oppure ai prezzi generalmente praticati per prodotti analoghi da altri paesi esportatori nei confronti del mercato comunitario nel corso di operazioni commerciali normali ed in condizioni di libera concorrenza.

La Comunità potrà, inoltre, rifarsi a qualsiasi altro criterio utile ai fini di questo confronto.

Analogamente, a sostegno delle proprie tesi, il Perù potrà rifarsi, per detto confronto, a tutti i criteri che riterrà utili.

Qualora le predette condizioni non venissero rispettate, la Comunità potrà chiedere l'apertura di consultazioni. Queste ultime saranno avviate entro il termine tassativo di 15 giorni a decorrere dalla data di notifica della richiesta di consultazioni. Qualora, nel termine di 45 giorni, non si giungesse ad un accordo reciprocamente accettabile, la Comunità potrà sospendere la concessione delle licenze di importazione sino a quando il Perù abbia preso le necessarie decisioni che permettano di esportare detti prodotti a prezzi ritenuti soddisfacenti dalla Comunità."

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta stima.

TRAN VAN THINH
Rappresentante speciale
della Commissione per i
negoziati sui tessuti

Scambio di lettere relativo all'applicazione dell'articolo 2
dell'accordo tra la Comunità economica europea ed
il Perù sul commercio dei tessili

Bruxelles, 30 novembre 1977

A S.E. E. BARRETO BERMEO
Ambasciatore del Perù

Signor Ambasciatore,

a conclusione dei negoziati svoltisi tra il governo del Perù e la Comunità economica europea, che hanno condotto in data odierna alla firma di un accordo sul commercio dei tessili, mi pregio confermarLe qui di seguito quanto da noi concordato.

Date le speciali qualità dei cotonei peruviani Tanguis e Pima, ed unicamente per esse, la Comunità si impegna a permettere l'importazione di quantitativi supplementari di filati e di tessuti di cotone rispetto a quelli indicati nell'accordo firmato in data odierna tra la Comunità ed il Perù, sino a concorrenza dei seguenti quantitativi:

- per i filati di cotone (Tanguis e Pima): 3.500 t
- per i tessuti di cotone (Tanguis e Pima) il limite sarà costituito dal livello che le esportazioni peruviane hanno raggiunto nel 1977 senza comunque superare 3.100 t.

I predetti volumi costituiscono i contingenti comunitari per il 1978; per gli anni seguenti, detti contingenti beneficeranno di un tasso di incremento pari allo 0,5% all'anno. La ripartizione di questi contingenti tra gli Stati membri Le sarà comunicata in seguito. Oltre ai limiti quantitativi di cui sopra, le competenti autorità comunitarie non autorizzeranno l'importazione di filati e di tessuti di cotone Tanguis e Pima originari del Perù.

La gestione dei contingenti di cui sopra è subordinata a tutte le disposizioni dell'accordo bilaterale firmato in data odierna tra la Comunità economica europea ed il Perù. Resta inteso che le licenze di esportazione riceveranno la dicitura "Qualità Tanguis e/o Pima" nella casella n. 9 intitolata "Dati supplementari".

> Il Perù non potrà esportare filati o tessuti di cotone di qualità Tanguis e Pima nel quadro dei limiti quantitativi stabiliti nell'allegato II dell'accordo per le categorie di prodotti 1 e 2 del gruppo I.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta stima.

TRAN VAN THINH
Rappresentante speciale
della Commissione per i
negoziati sui tessili

Soambio di lettere relativo all'applicazione dell'articolo 2
dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Perù
sul commercio dei tessili

Signor TRAN VAN THINH
Rappresentante speciale
della Commissione per i
negoziati sui tessili

Egregio Signore,

mi pregio far riferimento alla Sua lettera in data odierna, così redatta:

"A conclusione dei negoziati svoltisi tra il governo del Perù e la Comunità economica europea, che hanno condotto in data odierna alla firma di un accordo sul commercio dei tessili, mi pregio confermarLe qui di seguito quanto da noi concordato.

Date le speciali qualità dei cotone peruviani Tanguis e Pima, ed unicamente per esse, la Comunità si impegna a permettere l'importazione di quantitativi supplementari di filati e di tessuti di cotone rispetto a quelli indicati nell'accordo firmato in data odierna tra la Comunità ed il Perù, sino a concorrenza dei seguenti quantitativi:

- per i filati di cotone (Tanguis e Pima): 3.500 t
- per i tessuti di cotone (Tanguis e Pima) il limite sarà costituito dal livello che le esportazioni peruviane hanno raggiunto nel 1977, senza comunque superare 3.100 t.

I predetti volumi costituiscono i contingenti comunitari per il 1978; per gli anni seguenti detti contingenti beneficeranno di un tasso di incremento pari allo 0,5% all'anno. La ripartizione di questi contingenti tra gli Stati membri Le sarà comunicata in seguito. Oltre ai limiti quantitativi di cui sopra, le competenti autorità comunitarie non autorizzeranno l'importazione di filati e di tessuti di cotone Tanguis e Pima originari del Perù.

La gestione dei contingenti di cui sopra è subordinata a tutte le disposizioni dell'accordo bilaterale firmato in data odierna tra la Comunità economica europea ed il Perù. Resta inteso che le licenze di esportazione recheranno la dicitura "Qualità Tanguis e/o Pima" nella casella n. 9 intitolata "Dati supplementari".

Il Perù non potrà esportare filati o tessuti di cotone di qualità Tanguis e Pima nel quadro dei limiti quantitativi stabiliti nell'allegato II dell'accordo per le categorie di prodotti 1 e 2 del gruppo I".

Le confermo che quanto precede rende correttamente quanto concordato in data odierna.

Voglia gradire, egregio Signore, l'espressione della mia più alta stima.

E. BARRETO
Ambasciatore del Perù

ALLEGATO I

GRUPPO I

Categoria	Descrizione	Codice NIMDE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	55.05-13 55.05-19 55.05-21 55.05-25 55.05-27 55.05-29 55.05-33 55.05-35 55.05-37 55.05-41 55.05-45 55.05-46 55.05-48 55.05-52 55.05-58 55.05-61 55.05-65 55.05-67 55.05-69 55.05-72 55.05-78 55.05-92 55.05-98		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
2	Tessuti di cotone, esclusi i tessuti a punto di garza, ricci del tipo spugna, i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci, i tessuti di ciniglia, i tulli e i tessuti a maglie annodate	55.09-01; 55.09-02 55.09-03; 55.09-04 55.09-05; 55.09-11 55.09-12; 55.09-13 55.09-14; 55.09-15 55.09-16; 55.09-17 55.09-19; 55.09-21 55.09-29; 55.09-31 55.09-33; 55.09-35 55.09-37; 55.09-38 55.09-39; 55.09-41 55.09-49; 55.09-51 55.09-52; 55.09-53 55.09-54; 55.09-55 55.09-56; 55.09-57 55.09-59; 55.09-61 55.09-63; 55.09-64 55.09-65; 55.09-66 55.09-67; 55.09-68 55.09-69; 55.09-70 55.09-71; 55.09-72 55.09-73; 55.09-74 55.09-76; 55.09-77 55.09-78; 55.09-81 55.09-82; 55.09-83 55.09-84; 55.09-86 55.09-87; 55.09-92 55.09-93; 55.09-97		
	a) di cui altri, non greggi o imbianchiti	55.09-03; 55.09-04 55.09-05; 55.09-51 55.09-52; 55.09-53 55.09-54; 55.09-55 55.09-56; 55.09-57 55.09-59; 55.09-61 55.09-63; 55.09-64 55.09-65; 55.09-66 55.09-67; 55.09-70 55.09-71; 55.09-81 55.09-82; 55.09-83 55.09-84; 55.09-86 55.09-87; 55.09-92 55.09-93; 55.09-97		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia	56.07-01		
		56.07-04		
		56.07-05		
		56.07-07		
		56.07-08		
		56.07-11		
		56.07-13		
		56.07-14		
		56.07-16		
		56.07-17		
		56.07-18		
		56.07-21		
		56.07-23		
		56.07-24		
		56.07-26		
		56.07-27		
		56.07-28		
		56.07-32		
		56.07-33		
		56.07-34		
		56.07-36		
	a) di cui altri, non greggi o imbianchiti	56.07-01		
		56.07-05		
		56.07-07		
		56.07-08		
		56.07-13		
		56.07-14		
		56.07-16		
		56.07-18		
		56.07-21		
		56.07-23		
		56.07-26		
		56.07-27		
		56.07-28		
		56.07-33		
		56.07-34		
		56.07-36		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	n/pezzo
4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, canottiere e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, esclusi gli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche a) T-shirts ecc b) Camicie e camicette, esclusi i T-shirts	60.04-01 60.04-05 60.04-13 60.04-18 60.04-28 60.04-29 60.04-30 60.04-41 60.04-50 60.04-58	6,48	154
5	Maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti e giacche, a maglia non elastica né gommata	60.05-01 60.05-27 60.05-28 60.05-29 60.05-30 60.05-33 60.05-36 60.05-37 60.05-38	4,53	221
6	Calzoncini, "shorts" e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	61.01-62 61.01-64 61.01-66 61.01-72 61.01-74 61.01-76 61.02-66 61.02-68 61.02-72	1,76	568
7	Camicette, camicette-bluse e bluse, a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini	60.05-22 60.05-23 60.05-24 60.05-25 61.02-78 61.02-82 61.02-84	5,55	180
8	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo	61.03-11 61.03-15 61.03-19	4,60	217

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
9	Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toilette, da servizio o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone	55.08-10 55.08-30 55.08-50 55.08-80 62.02-71		
10	Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnata o ricoperta di materie plastiche	60.02-40	10,14 pr	99
11	Guanti a maglia non elastica né gommata, esclusi quelli della categoria 10	60.02-50 60.02-60 60.02-70 60.02-80	24,6 pr	41
12	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, escluse le calze di fibre tessili sintetiche per donna	60.03-11 60.03-19 60.03-25 60.03-27 60.03-30 60.03-90	24,3 pr	41
13	Mutande, mutandine e slips per uomo e per ragazzo, mutande, mutandine e slips per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	60.04-17 60.04-27 60.04-48 60.04-56	17	59
14A	Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, per uomo e per ragazzo	61.01-01	1,0	1.000
14B	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli della categoria 14A	61.01-41 61.01-42 61.01-44 61.01-46 61.01-47	0,72	1.389

Categoria	Descrizione	Codice NIKEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
15A	Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, per donna, per ragazza e per bambini	61.02-05	1,1	909
15B	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti per donna, per ragazza e per bambini, esclusi gli indumenti della categoria 15A	61.02-31, 61.02-32 61.02-33 61.02-35 61.02-36 61.02-37 61.02-39 61.02-40	0,84	1.190
16	Vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti da due o tre pezzi, che vengono ordinati, preparati, trasportati e di solito venduti insieme)	61.01-51 61.01-54 61.01-57	0,80	1.250
17	Giacche e giacchette, tessute, per uomo e per ragazzo	61.01-34 61.01-36 61.01-37	1,43	700
18	Sottovesti, tessute, escluse le camicie e le camicette, per uomo e per ragazzo	61.03-51 61.03-55 61.03-59 61.03-81 61.03-85 61.03-89		
19	Fazzoletti da naso di tessuto, non superiori a 15 UCE/kg	61.05-30 61.05-99	55,5	18
20	Biancheria da letto, tessuta	62.02-11 62.02-19		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
21	Eskimo, giacche a vento, giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti	61.01-29 61.01-31 61.01-32 61.02-25 61.02-26 61.02-28	2,3	435
22	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto a) di cui acriliche	56.05-03 56.05-05 56.05-07 56.05-09 56.05-11 56.05-13 56.05-15 56.05-19 56.05-21 56.05-23 56.05-25 56.05-28 56.05-32 56.05-34 56.05-36 56.05-38 56.05-39 56.05-42 56.05-44 56.05-45 56.05-46 56.05-47 56.05-21 56.05-23 56.05-25 56.05-28 56.05-32 56.05-34 56.05-36		
23	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	56.05-51 56.05-55 56.05-61 56.05-65 56.05-71 56.05-75 56.05-81 56.05-85 56.05-91 56.05-95 56.05-99		
24	Pigiama a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo	60.04-15 60.04-47	2,8	357

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	quanti
25	Pigiama e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés))	60.04-21 60.04-25 60.04-51 60.04-53	4,3	233
26	Abiti interi tessuti ed abiti interi a maglia, per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés))	60.05-41 60.05-42 60.05-43 60.05-44 61.02-48 61.02-52 61.02-53 61.02-54	3,1	323
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés)), tessute o a maglia	60.05-51 60.05-52 60.05-54 60.05-58 61.02-57 61.02-58 61.02-62	2,6	385
28	Pantaloni a maglia (esclusi gli "shorts"), ad eccezione dei bambini piccoli (bébés)	60.05-61 60.05-62 60.05-64	1,61	620
29	Abiti a giacca, completi giacca-gonna o giacca-pantaloni, tessuti (compresi i completi composti da due o tre pezzi, che vengono ordinati, preparati, trasportati e di solito venduti insieme), per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés))	61.02-42 61.02-43 61.02-44	1,37	730
30A	Pigiama e camicie da notte, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	61.04-11 61.04-13 61.04-18	4,0	250

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
30B	Sottovesti tessute, esclusi i pigiami e le camicie da notte, per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés))	61.04-91 61.04-93 61.04-98		
31	Reggiseno, tessuti o a maglia	61.09-50	18,2	55

GRUPPO III

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone ricci del tipo spugna ed i nastri	58.04-07 58.04-11 58.04-15 58.04-18 58.04-41 58.04-43 58.04-45 58.04-61 58.04-63 58.04-67 58.04-69 58.04-71 58.04-75 58.04-77 58.04-78		
33	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3m; sacchi tessuti e fabbricati con queste lamette e simili	51.04-06 62.03-96		
34	Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza pari a 3m o più	51.04-08		

Categoria	Descrizione	Codice NIKEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
35	Tessuti di fibre tessili sintetiche continue, esclusi quelli per pneumatici e quelli contenenti filati elastomeri a) di cui altri, non greggi o imbianchiti	51.04-11; 51.04-13 51.04-15; 51.04-17 51.04-18; 51.04-21 51.04-23; 51.04-25 51.04-26; 51.04-27 51.04-28; 51.04-32 51.04-34; 51.04-36 51.04-42; 51.04-44 51.04-46; 51.04-48 51.04-15; 51.04-17 51.04-18; 51.04-23 51.04-25; 51.04-26 51.04-27; 51.04-28 51.04-32; 51.04-34 51.04-42; 51.04-44 51.04-46; 51.04-48		
36	Tessuti di fibre tessili atificiali continue, esclusi quelli per pneumatici e quelli contenenti filati elastomeri a) di cui altri, non greggi o imbianchiti	51.04-56; 51.04-58 51.04-62; 51.04-64 51.04-66; 51.04-72 51.04-74; 51.04-76 51.04-82; 51.04-84 51.04-86; 51.04-88 51.04-89; 51.04-93 51.04-94; 51.04-95 51.04-96; 51.04-97 51.04-98 51.04-58 51.04-62 51.04-64 51.04-72 51.04-74 51.04-76 51.04-82 51.04-84 51.04-86 51.04-88 51.04-89 51.04-94 51.04-95 51.04-96 51.04-97 51.04-98		

Categoria	Descrizione	Codice NIKEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
37	Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, esclusi i nastri, i velluti, le felpe, i tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) ed i tessuti di ciniglia a) di cui altri, non greggi o imbianchiti	56.07-37; 56.07-42 56.07-44; 56.07-48 56.07-52; 56.07-53 56.07-54; 56.07-57 56.07-58; 56.07-62 56.07-63; 56.07-64 56.07-66; 56.07-72 56.07-73; 56.07-74 56.07-77; 56.07-78 56.07-82; 56.07-83 56.07-84; 56.07-87 56.07-37; 56.07-44 56.07-48; 56.07-52 56.07-54; 56.07-57 56.07-58; 56.07-63 56.07-64; 56.07-66 56.07-73; 56.07-74 56.07-77; 56.07-78 56.07-83; 56.07-84 56.07-87		
38A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine	60.01-40		
38B	Tendine	62.02-09		
39	Biancheria da tavola, biancheria da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, esclusa quella di cotone riccio del tipo spugna	62.02-41 62.02-43 62.02-47 62.02-65 62.02-73 62.02-77		
40	Tende (escluse le tendine) e manufatti per l'arredamento, tessuti	62.02-81 62.02-89		

Categoria	Descrizione	Codice NIKEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
41	Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto, esclusi i filati non testurizzati semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m.	51.01-05 51.01-07 51.01-08 51.01-09 51.01-11 51.01-13 51.01-16 51.01-18 51.01-21 51.01-23 51.01-26 51.01-28 51.01-32 51.01-34 51.01-38 51.01-42 51.01-44 51.01-48		
42	Filati di fibre tessili artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, esclusi i filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m., e filati semplici non testurizzati di acetato	51.01-50 51.01-61 51.01-64 51.01-66 51.01-71 51.01-76 51.01-80		
43	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto	51.03-10 51.03-20		
44	Tessuti di fibre tessili sintetiche continue, contenenti filati elastomeri	51.04-05		
45	Tessuti di fibre tessili artificiali continue contenenti filati elastomeri	51.04-54		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati	53.05-10 53.05-22 53.05-29 53.05-32 53.05-39		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto	53.06-21 53.06-25 53.06-31 53.06-35 53.06-51 53.06-55 53.06-71 53.06-75 53.08-11 53.08-15		
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	53.07-01 53.07-09 53.07-21 53.07-29 53.07-40 53.07-51 53.07-59 53.07-81 53.07-89 53.08-21 53.08-25		
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto	53.10-11 53.10-15		
50	Tessuti di lana o di peli fini	53.11-01 53.11-03 53.11-07 53.11-11 53.11-13 53.11-17 53.11-20 53.11-30 53.11-40 53.11-52 53.11-54 53.11-58 53.11-72 53.11-74 53.11-75 53.11-82 53.11-84 53.11-88 53.11-91 53.11-93 53.11-97		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
51	Cotone cardato o pettinato	55.04-00		
52	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	55.06-10 55.06-90		
53	Tessuti di cotone a punto di garza	55.07-10 55.07-90		
54	Fibre tessili artificiali in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati	56.04-21 56.04-23 56.04-25 56.04-29		
55	Fibre tessili sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati	56.04-11 56.04-13 56.04-15 56.04-16 56.04-17 56.04-18		
56	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	56.06-11 56.06-15		
57	Filati di fibre tessili artificiali in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	56.06-20		
58	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati	58.01-01 58.01-11 58.01-13 58.01-17 58.01-30 58.01-80		
59	Tappeti, tessuti of a maglia, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati; feltri per ricoprire i pavimenti	58.02-12 58.02-14 58.02-17 58.02-18 58.02-19 58.02-30 58.02-43 58.02-49 58.02-90 59.02-01 59.02-09		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	q/pezzo
60	Arazzi fatti a mano	58.03-00		
61	Nastri di larghezza non superiore a 30 cm e muniti di cimose tessute, incollate o fabbricate in altro modo, escluse le etichette e simili; bolduc	58.05-01 58.05-08 58.05-30 58.05-40 58.05-51 58.05-59 58.05-61 58.05-69 58.05-73 58.05-77 58.05-79 58.05-90		
62	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati; Filati di ciniglia; filati spiralati (esclusi i filati metallizzati ed i filati di crine spiralati); trecce in pezza; altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande; nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili; Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci; Tulli, tullì-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in striscie o in motivi; Ricami in pezza, in striscie o in motivi	58.06-10 58.06-90 58.07-31 58.07-39 58.07-50 58.07-80 58.08-11 58.08-15 58.08-19 58.08-21 58.08-29 58.09-11 58.09-19 58.09-21 58.09-31 58.09-35 58.09-39 58.09-91 58.09-95 58.09-99 58.10-21 58.10-29 58.10-41 58.10-45 58.10-49 58.10-51 58.10-55 58.10-59		

Categoria	Descrizione	Codice NIKEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
63	Stoffe a maglia non elastica né gommata di fibre tessili sintetiche contenenti filati elastomeri; stoffe in pezza a maglia elastica o gommata	60.01-30 60.06-11 60.06-18		
64	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi (tipo pellicine), a maglia non elastica né gommata, in pezza, di fibre tessili sintetiche	60.01-51 60.01-55		
65	Stoffe a maglia non elastica né gommata, esclusi i manufatti delle categorie 38A, 63 e 64	60.01-01 60.01-10 60.01-62 60.01-64 60.01-65 60.01-68 60.01-72 60.01-74 60.01-75 60.01-78 60.01-81 60.01-89 60.01-92 60.01-94 60.01-96 60.01-97		
66	Coperte	62.01-10 62.01-20 62.01-81 62.01-85 62.01-93 62.01-95		
67	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (ad eccezione degli indumenti) a maglia non elastica né gommata; manufatti (esclusi i costumi da bagno), a maglia non elastica o gommata	60.05-86 60.05-87 60.05-89 60.05-91 60.05-95 60.05-98 60.06-92 60.06-96 60.06-98		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
68	Sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés)	60.04-11 60.04-36		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés))	60.04-54	7,8	128
70	Calze-mutando (dette anche "bas-culottes", "collants")	60.04-31 60.04-33 60.04-34	30,4	33
71	Indumenti esterni a maglia per bambini piccoli (bébés)	60.05-06 60.05-07 60.05-08 60.05-09		
72	Costumi da bagno a maglia	60.05-11 60.05-13 60.05-15 60.06-91	10	100
73	Tute sportive a maglia non elastica né gommata	60.05-16 60.05-17 60.05-19	1,67	600
74	Abiti a giacca (compresi i completi composti da due o tre pezzi, che vengono ordinati, preparati, trasportati e di solito venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per donna, per ragazza e per bambini (ad eccezione dei bambini piccoli (bébés))	60.05-71 60.05-72 60.05-73 60.05-74	1,54	650

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
75	Vestiti (compresi i completi composti da due o tre pezzi, che vengono ordinati, preparati, trasportati e di solito venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per uomo e per ragazzo	60.05-66 60.05-68	0,80	1250
76	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo; spolverine, gonne-grembiule e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini	61.01-13 61.01-15 61.01-17 61.01-19 61.02-12 61.02-14		
77	Calze di fibre tessili sintetiche per donna	60.03-21 60.03-23	40 pr	25
78	Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa ed altri indumenti estorni, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 14A, 14B, 16, 17, 21, 76 e 79	61.01-09 61.01-24 61.01-25 61.01-26 61.01-92 61.01-94 61.01-96		
79	Costumi da bagno, tessuti	61.01-22 61.01-23 61.02-16 61.02-18	8,3	120
80	Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés)	61.02-01 61.02-03 61.04-01 61.04-09		

Categoria	Descrizione	Codice NIKEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
81	Accappatoi da bagno, vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa ed altri indumenti esterni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 15A, 15B, 21, 26, 27, 29, 76, 79 e 80	61.02-07 61.02-22 61.02-23 61.02-24 61.02-86 61.02-88 61.02-92		
82	Sottovesti, esclusi quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di lana, di peli fini o di fibre tessili artificiali	60.04-38 60.04-60		
83	Indumenti esterni a maglia, non elastica né gommata, esclusi gli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75	60.05-04 60.05-81 60.05-82 60.05-83 60.05-84		
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia	61.06-30 61.06-40 61.06-50 61.06-60		
85	Cravatte, escluse quelle a maglia	61.07-30 61.07-40 61.07-90	17,9	56
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, esclusi i reggiseno, di tessuto o a maglia, anche elastici	61.09-20 61.09-30 61.09-40 61.09-80	8,8	114

Categoria	Descrizione	Codice NIREXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
87	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	61.10-00		
88	Accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinture, manicotti, maniche di protezione, ecc., esclusi quelli a maglia	61.11-00		
89	Fazzoletti da naso di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 UCE/kg	61.05-20	59	17

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	n./pezzo
90	Spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciati	59.04-11 59.04-13 59.04-15 59.04-17 59.04-18		
91	Tende	62.04-23 62.04-73		
92	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati per pneumatici	51.04-03 51.04-52 59.11-15		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene	62.03-93 62.03-95 62.03-97 62.03-98		
94	Ovatto e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni), di materie tessili	59.01-07 59.01-12 59.01-14 59.01-15 59.01-16 59.01-18 59.01-21 59.01-29		
95	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi i feltri per ricoprire i pavimenti	59.02-35 59.02-41 59.02-47 59.02-51 59.02-57 59.02-59 59.02-91 59.02-95 59.02-97		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnate o spalmate, esclusi gli indumenti e gli accessori per - oggetti di vestiario	59.03-11 59.03-19 59.03-30		
97	Reti, ottenute con l'impiego di spago, corde o funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago, o corde	59.05-11 59.05-21 59.05-29 59.05-91 59.05-99		
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto ed i manufatti della categoria 97.	59.06-00		
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura, bugrane e tessuti simili per cappelleria	59.07-10 59.07-90		
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	59.08-10 59.08-51 59.08-53 59.08-57		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, esclusi quelli di fibre tessili sintetiche	59.04-20		
102	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati, copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati	59.10-10, 59.10-31 59.10-39		
103	Tessuti gommati non a maglia, esclusi quelli per pneumatici	59.11-11 59.11-14 59.11-17 59.11-20		
104	Tessuti impregnati o spalmati, esclusi quelli delle categorie 99, 100, 102 e 103, tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	59.12-00		
105	Tessuti (esclusi quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	59.13-01 59.13-11 59.13-13 59.13-15 59.13-19 59.13-32 59.13-34 59.13-35 59.13-39		
106	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili, reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione	59.14-00		

Categoria	Descrizione	Codice NIMEXE 1978	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
107	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	59.15-10 59.15-90		
108	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati	59.16-00		
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno, tessute	62.04-21 62.04-61 62.04-69		
110	Materassi pneumatici, tessuti	62.04-25 62.04-75		
111	Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende	62.04-29 62.04-79		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114	62.05-10 62.05-30 62.05-93 62.05-98		
113	Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia	62.05-20		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili	59.17-10 59.17-29 59.17-41 59.17-49 59.17-51 59.17-59 59.17-71 59.17-79 59.17-91 59.17-93 59.17-95 59.17-99		

te- ria n.	Designazione delle merci	Unità	Anno	Limiti quantitativi CEE
1.	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	1978 1979 1980 1981 1982	530,25 532,90 535,50 538,23 540,92
2.	Tessuti di cotone	tonnellate	1978 1979 1980 1981 1982	283,81 285,22 286,64 288,07 289,51
5.	Maglie, pullover, etc.	pezzi	1978 1979 1980 1981 1982	540.800 562.432 584.929 608.320 632.659